

**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2005, n. 70**  
**Legge finanziaria per l'anno 2006.**

(...omissis...)

Capo IV

Investimenti nel sistema dell'educazione e dell'istruzione

**Art. 34**

**Interventi per il sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica**

1. La Regione destina la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per la complessiva somma di euro 6.000.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno degli enti locali nel settore dell'edilizia scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riservati agli enti locali in difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare interventi di edilizia scolastica di particolare urgenza ed indifferibili, pena la sospensione delle attività didattiche, e sono concessi in via prioritaria secondo l'ordine della graduatoria dei comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 614 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento" del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Note:

L.R. 27 luglio 2004, n. 39

**Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).**

**Art. 02 - Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio**

1. La Regione, ai fini dell'attuazione della presente legge, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;</li><li>b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;</li><li>c) minore dimensione demografica;</li><li>d) minore densità demografica;</li><li>e) maggiore spopolamento nel corso del cinquantennio 1951-2001 e del quinquennio 1996-2001, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);</li><li>f) maggiore incidenza della popolazione anziana;</li><li>g) minore tasso di attività;</li><li>h) minore reddito disponibile e minore gettito per tributi locali;</li><li>i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);</li><li>j) minore diffusione di unità produttive locali.</li></ol> |
|--|

2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali (CAL). Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.

**3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.**

4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento. L'aggiornamento è comunque effettuato nell'anno 2006 e, successivamente, con cadenza almeno biennale.

5. La valutazione del disagio, effettuata ai sensi del presente articolo, ha carattere sperimentale ed è volta unicamente all'individuazione dei comuni di cui all'articolo 1 per le finalità specifiche della presente legge.

Con **deliberazione di G.R. n. 1189 del 22.11.2004** è approvata la **graduatoria dei Comuni** ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 con il calcolo dell'indicatore unitario.

I dati e i sistemi di calcolo sono approvati con deliberazione di **G.R. n. 1159 del 22.11.2004**.